REGOLAMENTO (CEE) N. 468/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi d'adesione applicabili nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in seguito denominato «atto», in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 68 e 70 dell'atto prevedono, per la Spagna, la fissazione dei prezzi ad un livello che può essere diverso da quello dei prezzi comuni; che a norma dell'articolo 72 dell'atto tali differenze di livello dei prezzi sono compensate da un regime di importi compensativi;

considerando che gli importi compensativi sono destinati ad evitare perturbazioni negli scambi provocate dalle differenze di prezzi; che pertanto la loro applicazione non è necessaria qualora non si abbia motivo di temere tali perturbazioni;

considerando che nel settore del riso gli articoli 68, 70 e 72 dell'atto si applicano al prezzo d'intervento;

considerando che la restituzione alla produzione di cui all'aricolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati del riso [1], modificato da ultimo dall'atto, determina, per le industrie interessate, prezzi di approvvigionamento inferiori ai prezzi fissati dall'organizzazione comune dei mercati; che è opportuno tenerne conto nel calcolo di alcuni importi compensativi adesione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 117, paragrafi 2, 3 e 4, dell'atto, gli importi compensativi per il riso semigreggio, il riso lavorato e il riso semilavorato sono determinati in base ai tassi di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/84 [3];

considerando che, in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 6, dell'atto, l'importo compensativo per le rotture di riso è fissato a un livello che tiene conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo d'entrata;

considerando che, per i prodotti trasformati a base di riso, gli importi compensativi adesione devono essere calcolati conformemente all'articolo 117, paragrafo 5, dell'atto; che è opportuno determinare i coefficienti di cui al suddetto articolo secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, qualora ciò si renda necessario, è opportuno prevedere la possibilità di istituire un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione;

considerando che, ai fini di una migliore gestione del mercato e per facilitare le operazioni di scambi, è opportuno prevedere norme che impediscano variazioni troppo frequenti degli importi compensativi adesione in caso di applicazione dell'articolo 72, punto 5, dell'atto;

considerando che l'articolo 73 dell'atto prevede che possano essere prese misure appropriate per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, qualora la restituzione all'esportazione sia inferiore all'importo compensativo o qualora non sia applicabile alcuna restituzione; che tali misure possono prevedere, in particolare, la riscossione di un importo al massimo uguale all'importo compensativo adesione;

considerando che talune deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza possono verificarsi in particolare nel periodo finale del ravvicinamento dei prezzi ed al momento dell'applicazione dei prezzi comuni nell'insieme della Comunità; che è pertanto giustificato che misure destinate ad evitare tali deviazioni e distorsioni si applichino per il periodo necessario per raggiungere lo scopo perseguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

— Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 5. 6. 1984, pag. 16.

— importo compensativo adesione, l'importo compensativo applicabile negli scambi tra:

  — la Comunità a dieci e la Spagna,

  — la Spagna e i paesi terzi.

Articolo 2

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione l'importo compensativo adesione è:

— per il risone, pari alla differenza fra il prezzo d'intervento applicabile nella Comunià a dieci e il prezzo d'intervento fissato per la Spagna, questa differenza può essere corretta per assicurare che i prodotti presi in considerazione siano paragonabili,

— per il riso semigreggio, quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,

— per il riso lavorato, quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,

— per il riso semilavorato, quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,

— per le rotture di riso, pari alla differenza fra il prezzo delle rotture di riso constatato sul mercato spagnolo per un periodo da determinare e il prezzo d'entrata fissato nella Comunità per questo prodotto.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, gli importi compensativi adesione sono derivati da quelli applicabili alle rotture di riso mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo delle rotture.

Articolo 3

Per il prodotti della sottovoce 10.06 B III, destinati alla fabbricazione di birra, e della sottovoce 11.08 A II della tariffa doganale comune, gli importi compensativi adesione sono derivati da quelli applicabili al prodotto di base, diminuiti dell'incidenza della restituzione alla produzione, fissata in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 4

Negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna, gli importi compensativi adesione sono riscossi o concessi dallo stato membro interessato, i cui prezzi, utilizzati per la determinazione degli importi compensativi adesione, raggiungono il livello più elevato.

Articolo 5

1. L'importo compensativo adesione applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.

2. Tuttavia, qualora ciò si renda necessario, può essere decisa, secondo la procedura esposta all'articolo 8, l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo adesione.

Articolo 6

1. Qualora, per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità a dieci sia inferiore all'importo compensativo adesione fissato per tale prodotto, la Commissione determina, in base alla tabella che figura in allegato, l'importo applicabile a titolo dell'importo compensativo adesione negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna nonché fra la Spagna e i paesi terzi.

2. Tuttavia, se il prelievo si colloca all'interno della forcella di valori in cui è compreso l'importo compensativo fissato, quest'ultimo rimane applicabile.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, l'importo applicabile a titolo dell'importo compensativo adesione viene calcolato dalla Commissione in base alle variazioni dell'importo stabilito in applicazione del paragrafo 1 per il prodotto di base.

Articolo 7

Se per un determinato prodotto viene fissato un importo compensativo adesione, che deve essere dedotto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, e se la restituzione è inferiore a detto importo compensativo adesione o non viene fissata, può essere prevista la riscossione, al momento dell'esportazione di detto prodotto dalla Spagna verso un paese terzo, di un importo pari, al massimo, alla differenza fra l'importo compensativo adesione e la restituzione oppure all'importo compensativo adesione, a seconda del caso.

Inoltre, nel caso di una differenziazione delle restituzioni a seconda della destinazione, se la restituzione applicabile all'esportazione verso uno o più paesi terzi

è inferiore all'importo compensativo adesione oppure non è fissata, può essere prevista l'adozione per l'esportazione dalla Spagna, delle misure necessarie intese a garantire l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.

Articolo 8

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono determinati:

a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi adesione, al fine di prevenire, in particolare, eventuali deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza;

b) i coefficienti previsti all'articolo 2, paragrafo 2;

c) le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:

— la fissazione degli importi compensativi adesione,

— i casi di applicazione dell'articolo 7,

— il periodo di constatazione dei prezzi delle rotture di riso in Spagna per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Le misure intese a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza possono essere applicate durante il periodo ritenuto necessario, dopo l'abolizione degli importi compensativi adesione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO

(in ECU/tonnellate)

Importo del prelievo comunitario	Importi applicabili a titolo dell'importo compensativo adesione
da 132 a 128,01	130
da 128 a 124,01	126
da 124 a 120,01	122
da 120 a 116,01	118
da 116 a 112,01	114
da 112 a 108,01	110
da 108 a 104,01	106
da 104 a 100,01	102
da 100 a 96,01	98
da 96 a 92,01	94
da 92 a 88,01	90
da 88 a 84,01	86
da 84 a 80,01	82
da 80 a 76,01	78
da 76 a 72,01	74
da 72 a 68,01	70
da 68 a 64,01	66
da 64 a 60,01	62
da 60 a 56,01	58
da 56 a 52,01	54
da 52 a 48,01	50
da 48 a 44,01	46
da 44 a 40,01	42
da 40 a 36,01	38
da 36 a 32,01	34
da 32 a 28,01	30
da 28 a 24,01	26
da 24 a 20,01	22
da 20 a 16,01	18
da 16 a 12,01	14
da 12 a 8,01	10
da 8 a 4,01	6
da 4 a 0,01	2
da 0	0